



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA

Il Giudice Unico delle Pensioni

Dott. Sergio Vaccarino ha pronunciato la seguente

SENTENZA 105/2024

nel giudizio di pensioni iscritto al n. 69052 del registro di segreteria,
proposto da A. A., nata a OMISSIS, C.F. OMISSIS, ivi residente in
OMISSIS, rappresentata e difesa nel presente giudizio dall'avv.
Emanuele Picciotto (emanuele.picciotto@aigapalermo.legalmail.it),
presso il cui studio in Palermo Viale Regione Siciliana 2629, è
elettivamente domiciliata.

CONTRO

- INPS in persona del suo legale rappresentante *pro-tempore* con sede
in Roma, via Ciriaco il Grande, n. 21, rappresentato e difeso,
congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Francesco Gramuglia
(avv.francesco.gramuglia@postacert.inps.gov.it) e Tiziana Giovanna
Norrito (avv.tiziana.norrito@postacert.inps.gov.it), giusta procura
generale *ad lites* rilasciata con atto in Notaio Roberto Fantini, in
Fiumicino del 23 gennaio 2023, rep. 37590, elettivamente domiciliati in
Palermo, Via M. Toselli n. 5, presso la sede dell'Avvocatura INPS.

Uditi all'udienza del 6 marzo 2024, per la ricorrente l'avv. Emanuele
Picciotto per la ricorrente e l'avv. Tiziana Giovanna Norrito per l'INPS.
Esaminati gli atti e i documenti di causa.

FATTO

Con ricorso depositato in segreteria il 27 dicembre 2022, la ricorrente, nella qualità di coniuge superstite di B. S.nato a OMISSIS ed ivi deceduto in data OMISSIS chiede il riconoscimento del proprio diritto alla rideterminazione della pensione di reversibilità riconosciuta dal giugno 2015 con pensione n. OMISSIS cat. SOCTPS, sulla pensione del marito, nella misura *ex lege* del 60%, con la conseguente condanna dell'INPS alla corresponsione delle differenze sui ratei arretrati dal giugno 2015, maggiorati da rivalutazione monetaria ed interessi legali. Con vittoria di spese da distrarsi in favore del difensore antistatario.

Riferisce che dopo appena due anni di vita coniugale il Sig. B. decedeva e, pertanto la ricorrente inoltrava domanda di riversibilità tanto di una pensione cat. VO n. OMISSIS, quanto della pensione da dipendente pubblico cert. OMISSIS in godimento dal mese di settembre 1996.

L'INPS in accoglimento della richiesta erogava la pensione cat. SOCTPS n. OMISSIS, con decorrenza 1 giugno 2015, con un importo calcolato ex art. articolo 18, comma 5, del D.L. n. 98/2011, convertito dalla L. n. 111/2011; articolo che riduce l'aliquota percentuale della pensione a favore dei superstiti di assicurato e pensionato, nei casi in cui il matrimonio con il dante causa sia stato contratto ad età del medesimo superiori a settanta anni e la differenza di età tra i coniugi sia superiore a venti anni.

La ricorrente rileva l'illegittimità e la contrarietà alla legge del metodo di calcolo, atteso che la Corte Costituzionale con la sentenza n.

174/2016, ha dichiarato l'illegittimità della citata norma che ne disponeva la riduzione.

Tale modalità di calcolo veniva pure applicato alla pensione cat. VO n. OMISSIS del sig. B. riducendone l'importo ad una percentuale del 9,41%; tuttavia l'Istituto in data 25 ottobre 2017 comunicava alla ricorrente la ricostituzione di tale pensione nella misura del 60% come previsto dalla legge.

A seguito dell'istanza di riliquidazione, nei termini di cui sopra, inviata il 29 ottobre 2020 rimasta inevasa e del successivo ricorso amministrativo n. 2122102 del 28 ottobre 2021, avverso il silenzio rigetto, nonché dell'atto di messa in mora presentato il 12 novembre 2021, parte ricorrente adiva questa Corte, formulando le conclusioni sopra rappresentate.

In data 2 novembre 2023, l'INPS si costituiva in giudizio depositando una memoria nella quale afferma che a seguito della sentenza n. 174/2016 della Corte Costituzionale e la conseguente circolare Inps n. 178 del 2016, il reparto competente dell'Istituto ha in corso la rideterminazione del trattamento pensionistico n. 12350704/R nella misura di legge del 60%.

Precisa, poi, che la reversibilità è soggetta all'applicazione della tabella F *ex lege* n. 335/95, e che sarà liquidata nei limiti della prescrizione quinquennale, per la quale si fa espressa eccezione di prescrizione.

Infatti, la ricorrente ha presentato istanza in via amministrativa, per la prima volta, solo il 29 ottobre 2020, come d'altra parte risulta dal ricorso, di modo che, la riliquidazione avverrà con decorrenza 1 giugno

2015 (primo giorno del mese successivo alla data del decesso), ma concedendo le differenze arretrate dal 29 ottobre 2020, attesa l'intervenuta prescrizione dei ratei antecedenti il quinquennio anteriore alla domanda.

Comunica che la riliquidazione non potrà essere effettuata prima del mese di febbraio 2024.

Conclude, chiedendo un rinvio a data successiva al febbraio 2024 al fine di dichiarare la cessazione della materia del contendere.

Alla precedente udienza del 15 novembre 2023, sentite la parti presenti, accogliendo la richiesta dell'INPS la discussione del giudizio veniva rinviata all'udienza del 6 marzo 2024.

All'odierna pubblica udienza l'avv. Picciotto, per la ricorrente, ha insistito nella richiesta di accoglimento del ricorso, contestando, in particolare l'eccezione di prescrizione sollevata dall'INPS che ha determinato la decorrenza degli arretrati dal 29 ottobre 2020, chiedendo che la decorrenza degli stessi retroagisca alla data in cui è sorto il diritto alla pensione di reversibilità. L'avv. Norrito per l'INPS ha confermato le domande di cui alla memoria di costituzione.

Considerato in

DIRITTO

Occorre in via pregiudiziale precisare che la cognizione di questa Corte, è limitata alla pensione n. OMISSIS, di reversibilità della pensione n. OMISSIS, già in godimento del sig. B. S. nella qualità di dipendente pubblico.

Tanto premesso, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale

n. 174/2016 la norma dichiarata incostituzionale - l'articolo 18, comma 5, del D.L. n. 98/2011, convertito dalla L. n. 111/2011 - perde automaticamente di efficacia vale a dire, non può più trovare applicazione dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione sulla Gazzetta Ufficiale (art. 136 della Costituzione).

La pronuncia della Corte ha dunque un effetto generale (non limitato al singolo giudizio in cui la questione è stata sollevata) e definitivo. La dichiarazione di incostituzionalità impedisce di applicare la norma incostituzionale anche quando si tratta di fatti passati.

Le pronunce di accoglimento del giudice delle leggi - dichiarative d'illegittimità costituzionale - eliminano la norma con effetto *"ex tunc"*, con la conseguenza che essa non è più applicabile, indipendentemente dalla circostanza che la fattispecie sia sorta in epoca anteriore alla pubblicazione della decisione, perché l'illegittimità costituzionale ha per presupposto l'invalidità originaria della legge - sia essa di natura sostanziale, procedimentale o processuale - per contrasto con un precetto costituzionale, fermo restando il principio che gli effetti dell'incostituzionalità non si estendono esclusivamente ai rapporti ormai esauriti in modo definitivo.

Pertanto, l'efficacia retroattiva delle pronunce d'illegittimità costituzionale, prevista in via generale dalla L. 11 marzo 1953, n. 87, art. 30, comma 3, incontra un limite nell'eventuale consolidamento delle situazioni giuridiche nascenti dall'applicazione della norma dichiarata incostituzionale, in conseguenza dell'avvenuto esaurimento del relativo rapporto, potendosi legittimamente considerare esauriti, e

tale non può essere considerato il rapporto pensionistico che come quello che ci occupa è tuttora in corso di svolgimento e, conseguentemente, subisce gli effetti caducatori della sentenza n. 174/2016 sin dalla decorrenza della pensione di reversibilità.

Tanto precisato va, pertanto dichiarato il diritto della ricorrente alla corretta determinazione e riliquidazione del proprio trattamento pensionistico dalla data del 1 giugno 2015 (primo giorno del mese successivo alla data del decesso).

Va parzialmente accolta l'eccezione quinquennale di prescrizione proposta dall'INPS, atteso che in relazione alla domanda amministrativa di riliquidazione della pensione inviata all'Istituto, tramite pec in data 29 ottobre 2020, vanno dichiarati prescritti tutti i ratei maturati antecedentemente la data del 29 ottobre 2015.

La soccombenza parziale consente la compensazione delle spese di lite tra le parti.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Siciliana, in funzione di Giudice Unico delle Pensioni, definitivamente pronunciando, accoglie parzialmente il ricorso, come in motivazione.

Spese compensate.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti conseguenti.

Deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 6 marzo 2024.

Il Giudice

Sergio Vaccarino

firmato digitalmente

